

**CONVENZIONE Articolo 10, comma 1, lettera a),**

**della legge 30 marzo 2001, n. 152**

L'anno 2017, il giorno 25 del mese di SETTEMBRE

TRA

Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l'Artigianato (I.N.A.P.A.- Confartigianato), codice fiscale 80082070584, con sede legale in Roma, Via di San Giovanni in Laterano 152, in persona di **Davide Galli** nato Gallarate (VA) il 7 giugno 1959 codice fiscale GLL DVD 59H07 D869V delegato dal Presidente e Legale Rappresentante Antonio Miele, nato a Pescopagano (PZ), il 31 gennaio 1952 codice fiscale MLI NTN 52A31 G496Q giusta delega concessa ai sensi dell'art.18 dello Statuto INAPA

E

Caaf Confartigianato Pensionati e Dipendenti – presso Caf Artser Srl con socio unico, C.F./P.Iva 01878290129 con sede legale in Varese , Viale Milano, 5 in persona di **Mauro Colombo** nato a Tradate (VA) il 19 luglio 1964 codice fiscale CLM MRA 64L19 L319J

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, I.N.A.P.A. è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali; secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001; - ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di Patronato possono espletare, in

favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro; le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore della Società Caf Artser srl con socio unico .

- l'Istituto di patronato e Caf Artser srl con socio unico hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

### **Articolo 1- Oggetto della convenzione**

Con la presente convenzione, da ritenersi operante presso tutte le sedi I.N.A.P.A. appartenenti al territorio della Provincia di Varese, Caf Artser srl con socio unico conferisce a I.N.A.P.A. l'incarico di svolgere, in favore dei soggetti che si rivolgono ai propri sportelli, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento di pratiche amministrative così come elencate tra le materie previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001; nulla cambia in merito alle attività già previste dall'articolo 2229 codice civile e precisamente:

- Consulenza e raccolta documenti necessari per le dichiarazioni dei redditi (Mod. 730/Unico);
- Consulenza e raccolta documenti necessari per modelli RED- INPS e altri Enti Previdenziali;

- Consulenza e raccolta documenti necessari per la richiesta dell'ISEE
- Verifica diritto alle detrazioni d'imposta nei confronti dell'INPS/e altri Enti Previdenziali;
- Consulenza e raccolta documentazione per il calcolo e/o la dichiarazione delle imposte sugli immobili;
- Raccolta documenti per la predisposizione delle dichiarazioni di successione;
- Verifica e dichiarazioni di responsabilità INPS per l'erogazione delle indennità agli invalidi civili, pensioni ed assegni sociali (modelli ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS);
- Compilazione modulistica per Bonus Energia e Bonus Gas e altre agevolazioni sulle tariffe rivolte a famiglie a basso reddito;
- Compilazione modulistica relativa a benefici erogati da Comuni, Provincie-Città Metropolitane e Regioni;

**La presente convenzione non modifica in alcun modo obblighi e responsabilità in capo ai soggetti sopra citati nell'ambito delle rispettive attività.**

### **Articolo 2- Modalità di svolgimento delle attività**

I.N.A.P.A. è tenuto a svolgere le attività indicate all'articolo 1 su esplicita richiesta dei soggetti che si rivolgeranno agli sportelli delle proprie sedi o presso i recapiti attivati, negli orari di apertura al pubblico in uso nei singoli uffici;

I.N.A.P.A. espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente;

I.N.A.P.A. garantisce l'applicazione dei principi di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento;

I.N.A.P.A. è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti su richiesta di Caf ArtSer srl con socio unico relativamente alle attività svolte.

### **Articolo 3- Rimborso spese**

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dall'Istituto di Patronato senza scopo di lucro.

Patronato I.N.A.P.A. e Caf Artser srl con socio unico, in quanto essendo parti della medesima Organizzazione che li ha promossi, convengono che ai fini dell'erogazione delle attività di cui all'art.1 (oggetto della presente convenzione), non sia dovuto alcun rimborso o corrispettivo (a titolo gratuito)

#### **Articolo 4- Durata della convenzione**

La presente convenzione ha durata di anni 1 a decorrere dal **1° ottobre 2017** ed si considera tacitamente rinnovata per i 12 mesi successivi salvo recesso di una delle due parti nei termini previsti dal successivo art.6.

#### **Articolo 5- Responsabilità**

Le parti convengono che, ferma restando la diligenza degli operatori INAPA nello svolgimento dei compiti loro affidati dalla presente convenzione, nessun risarcimento potrà essere richiesto da Caf Artser srl con socio unico per eventuali danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dagli stessi nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1.

#### **Articolo 6- Recesso unilaterale**

Entrambe le parti si riservano il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta con preavviso minimo di 30 giorni

#### **Articolo 7- Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione**

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

#### **Articolo 8- Riservatezza e trattamento dei dati personali**

E' fatto obbligo agli operatori I.N.A.P.A. di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

I.N.A.P.A. è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

### **Articolo 9 - Pubblicazione della convenzione**

I.N.A.P.A. pubblica la convenzione nel proprio sito internet secondo le modalità indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione.

### **Articolo 10- Foro competente**

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra I.N.A.P.A. e Caf Artser srl con socio unico, nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

### **Articolo 11- Registrazione**

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

### **Articolo 12- Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.


I.N.A.P.A. – Confartigianato



COD. 14 - 08700 PATRONATO I.N.A.P.A.  
UFFICIO PROVINCIALE  
Via Sanvito Silvestro, n. 04  
21100 VARESE  
Tel. 0332.256.774/775  
Fax 0332.211212

- e@mail: fidanza@asarva.org
- a@mail: finarolli@asarva.org

Caf Artser srl con socio unico



C.A.F. ARTSER s.r.l.

